

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/93 DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 1993

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia è stato concluso il 22 luglio 1972<sup>(1)</sup>; che, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Svezia nei settori dell'agricoltura e della pesca; che tale accordo è stato approvato con la decisione 86/558/CEE<sup>(2)</sup>;

considerando che tale accordo prevede l'apertura, per un periodo da stabilire di comune accordo, di un contingente tariffario comunitario di 20 000 t a dazio nullo per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi, originarie della Svezia; che è necessario pertanto aprire il contingente tariffario in questione per il periodo compreso tra il 15 agosto 1993 e il 14 febbraio 1994;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni dell'aliquota di dazio prevista per il suddetto contingente fino al suo esaurimento;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione del contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0615	ex 0302 40 90 ex 0304 10 93 ex 0304 10 98	Aringhe e carni di aringhe, fresche o refrigerate, originarie della Svezia	20 000	0

(<sup>1</sup>) Codici Taric: ex 0302 40 90 \* 40, ex 0304 10 93 \* 40, ex 0304 10 98 \* 17.

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.  
(<sup>2</sup>) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 89.